



IL COLLEGIO DEI GEOMETRI E
GEOMETRI LAUREATI
di CATANIA
E
L'ORDINE REGIONALE DEI
GEOLOGI DI SICILIA



organizzano il seminario formativo

LE RIFORME IN EDILIZIA A SEGUITO DEL RECEPIMENTO DEL D.P.R. 380/2001

ATTIVAZIONE DELLO SPORTELLO UNICO DELL'EDILIZIA (S.U.E.)

SALA FRANCESCO LEONARDI COLLEGIO GEOMETRI CATANIA
Piazza Della Repubblica, 22 CATANIA
VENERDI' 24 MARZO 2017 ORE 15,00 - 19,30

ORE 15,00: REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI

ORE 15,20: SALUTI:

Presidente Collegio Geometri Catania

Presidente Ordine Regionale dei Geologi

Sindaco del comune di Catania

Assessore Urbanistica del comune di Catania

Paolo Nicolosi

Giuseppe Coltura

Sen. Enzo Bianco

Salvatore Di Salvo

ORE 16,00: PRESENTAZIONI:

Giuseppe La Rosa

D.P.R. 480 in Sicilia attraverso la L.R. 16 e il D.Lgs. 222/2016

Bigio Bisignani

Salvatore Bonaccorsi

Francesco Ranno

*Presentazione e funzionamento dello Sportello Unico per l'Edilizia
del comune di Catania*

Libreria prefettoriale V.P. Collegio Geometri CT

Direzione Urbanistica e gestione del territorio Comune di Catania
Funzionari D.P. Tecnico Catania
Funzionari D.P. Tecnico Catania

ORE 19,00: DIBATTITO:

Coordinamento:

Domenico Mazzaglia

Antonino Cubito

ORE 19,30: CHIUSURA DEI LAVORI.

Libreria prefettoriale in deposito al Collegio Geometri CT
Consiglio Regionale Ordine dei Geologi Sicilia

CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI RICONOSCIUTI SECONDO I REGOLAMENTI DI ORDINE E COLLEGIO



L. R. Sicilia 10/08/2016, n. 16

**L' EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA EDILIZIA
nella Regione Siciliana
IL RECEPIMENTO DEL D.P.R. 380, L'IMPUGNATIVA
GOVERNATIVA,
CRITICITA' E PUNTI DI CONTRASTO CON IL D.Lgs
222/2016.**

I D.D.L. 349/2016 E 1259/2017 con S.M.I.

L. R. Sicilia 10/08/2016, n. 16



- La legge è strutturata in tre Titoli:

- **TITOLO I**

Recepimento dinamico del decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380

- **Art. 1.**

- *Recepimento dinamico degli articoli del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380*
- 1. Le seguenti disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche ed integrazioni trovano applicazione nella Regione: 1, 2, 2bis, 3, 3bis, 5, con esclusione della lettera h) del comma 3, 7, 8, 9bis, 11, 12, 13, 14, 18, 20, 21, 23, 23ter, 24, 25, 26, 27, 28, 28bis, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 136 e 137.

- *Gli articoli in grassetto e sottolineati sono stati modificati dal D.Lgs 222/2016*

L. R. Sicilia 10/08/2016, n. 16



- *Nel Titolo I, è previsto un regime di recepimento '**dinamico**' della maggior parte degli articoli del T.U 380/201. Il recepimento cosiddetto '**dinamico**', ossia con la previsione che eventuali successive modifiche da parte del legislatore nazionale saranno direttamente introdotte nell'ordinamento regionale, permetterà un continuo raccordo con il contesto normativo di riferimento ed eviterà una sostanziale divisione tra la normativa nazionale e regionale di settore.*
- *Al fine di una maggiore chiarezza del testo, tutti gli articoli recepiti '**dinamicamente**' sono specificatamente indicati.*

• TITOLO II

Recepimento con **modifiche** degli articoli 4, 6, 9, 10, 15, 16, 17, 19, 22, 23 bis, 32, 34, 36, 89 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Qualora il legislatore nazionale intervenisse su detti articoli tale intervento non è immediatamente applicabile in Sicilia in quanto si rende necessario il recepimento legislativo.

Articoli da 2 a 16 della L.R. 16

L. R. Sicilia 10/08/2016, n. 16



- *Nel Titolo II della legge sono state introdotte modifiche nel recepimento di alcune disposizioni legislative presenti nel TU 380/2001. Tale tipologia di recepimento è stato necessario, in alcuni casi, per adattare il testo alle specificità, anche statutarie, della Regione, in altri casi, **il fine è stato quello di semplificare e migliorare la normativa statale**, anche tenendo conto della necessaria tutela per le aree protette pSIC, SIC, ZSC e ZPS e per le relative fasce di rispetto.*

- Tra le norme, **contenute nel Titolo II**, si cita la disciplina per l'adozione dei regolamenti edilizi comunali, i pareri sugli strumenti urbanistici, la previsione di interventi di **'edilizia semplice'** senza la necessità di ottenere specifiche autorizzazioni, il recepimento della disciplina sulla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e sul permesso di costruire, anche convenzionato.

- **TITOLO III**

Disposizioni ulteriori in materia edilizia

Articoli da 17 a 30 della L.R. 16

L. R. Sicilia 10/08/2016, n. 16



- *Il Titolo III, è composto da articoli collegati ad alcune disposizioni del TU 380/2001 e che permetteranno l'attuazione di norme ivi presenti e una **maggiore semplificazione ed efficienza amministrativa** attraverso l'utilizzo di moderni strumenti informatici. A tal riguardo è da segnalare **l'istituzione di un dispositivo di semplificazione e trasparenza**, ossia lo Sportello telematico per i Titoli edilizi Abilitativi (STARS), unico per tutta la Regione che, **oltre ad unificare per tutti i comuni siciliani le procedure e l'applicazione dei diversi titoli edilizi abilitativi** (permesso di costruire, DIA, super DIA, SCIA e attività libere), consentirà, indirettamente, la formazione di un'anagrafe coordinata di tutta l'attività edilizia regionale.*

- *Altra importante novità che la legge introduce è costituita dal **Modello Unico per l'Edilizia (MUE)**, strumento unico e obbligatorio per la richiesta di tutti i titoli abilitativi, capace di **uniformare**, con criteri di standardizzazione tecnologica internazionale ed europea, **tutte le pratiche edilizie regionali**; ciò allo scopo di **chiarire la corretta valutazione del titolo edilizio adeguato** e, con essa, **quegli spazi discrezionali che hanno inevitabilmente generato nicchie di potere e di clientelismi a volte invalicabili, fertile 'humus' per la proliferazione di attività abusive.***

- *La legge, inoltre, è composta da alcuni articoli di contenuto non direttamente collegato al recepimento del TU 380/2001 e volti, per la maggior parte, a **favorire la semplificazione amministrativa ed il superamento di alcune criticità presenti nell'ordinamento regionale** che, nel corso degli anni, hanno causato rallentamento e blocco dell'attività amministrativa.*

- *Piace ricordare in particolare:*
- *L'articolo 18 si propone di incentivare e rendere possibili interventi di riqualificazione urbana tramite l'articolo 2bis del DPR 380/200, attraverso la possibilità di fissare limiti di "distanza" inferiori rispetto alla normativa statale nei casi specifici di **demolizione e ricostruzione per gruppi di edifici facenti parte di piani attuativi.***

L. R. Sicilia 10/08/2016, n. 16



- *l'art. 20 che supera, finalmente, alcune limitatezze amministrative in merito al rilascio del Permesso di Costruire, nei lotti interclusi nelle zone di espansione verificata la presenza delle opere di urbanizzazione primaria e qualora la redazione di un piano di lottizzazione non risulti utile per le ridotte dimensioni delle aree per urbanizzazione secondaria ovvero delle superfici da cedere in caso di lottizzazione tramite la monetizzazione delle aree non cedute ed il pagamento del relativo valore delle opere di urbanizzazione primaria non realizzate*

L. R. Sicilia 10/08/2016, n. 16



E' ammesso il rilascio del permesso di costruire convenzionato, escludendo l'approvazione in consiglio comunale della convenzione di cui all'articolo 28 bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come introdotto dall'articolo 1, nei lotti interclusi e nelle aree residue sottoposte dai piani urbanistici a pianificazione attuativa, fuori dagli ambiti di formazione dei comparti di cui all'articolo 11 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, in presenza delle opere di urbanizzazione primaria e qualora la redazione di un piano di lottizzazione non risulti utile per le ridotte dimensioni delle aree per urbanizzazione secondaria ovvero delle superfici da cedere in caso di lottizzazione.

Nei casi di cui al comma 1 è sempre possibile la monetizzazione delle aree non cedute ed il pagamento del relativo valore delle opere di urbanizzazione primaria non realizzate.

Le suddette somme si iscrivono in apposita voce di bilancio e possono essere utilizzate esclusivamente per la manutenzione, l'adeguamento ed il miglioramento delle opere di urbanizzazione già presenti nell'ambito del rilasciando permesso di costruire. La valutazione delle aree è calcolata sulla base del valore di mercato ed il valore delle opere di urbanizzazione è determinato da un dettagliato computo metrico estimativo con l'utilizzo del prezzario regionale.

L. R. Sicilia 10/08/2016, n. 16



- l'articolo **22** che tratta della cessione di cubature e del trasferimento di volumetrie.
- *Articolo che a nostro giudizio, anche alla luce delle recentissime sentenze (febb. 2017), sarebbe opportuno riscrivere in maniera più dettagliato al fine di non stravolgere la pianificazione e gli standards nelle varie zone del territorio comunale.*

L. R. Sicilia 10/08/2016, n. 16



- *L'art. 24 che definisce il concetto di 'carico urbanistico', e rendere chiaro e definito un aspetto della materia che ha dato luogo ad innumerevoli contenziosi amministrativi, soprattutto sulle richieste di cambio di destinazione d'uso.*
- *L'art. 26 che consente il **cambio di destinazione d'uso** ad attività turistico ricettiva per i manufatti regolarmente realizzati antecedenti il 1976 purché non si alteri il volume.*

- ***L'articolo 25 che è finalizzato a permettere alle Soprintendenze ai BB. CC. AA. di potere valutare le richieste per il rilascio della compatibilità paesaggistica su opere che hanno ottenuto in passato **la concessione edilizia**, anche in sanatoria, **ma su cui non è stato rilasciato alcun parere paesaggistico** anche a causa dell'incertezza che ha contraddistinto l'applicazione del c.d. 'decreto Galasso' nella Regione.***

L. R. Sicilia 10/08/2016, n. 16



- **A tal proposito appare opportuno citare la Circolare emanata dal Dirigente Generale dell'Assessorato ai Beni Culturali, Ambientali e della Pubblica Istruzione, dott. Gaetano Pennino, lo scorso 07/02/2017 indirizzata a tutte le Soprintendenze che chiarisce le modalità di applicazione della norma.**

L. R. Sicilia 10/08/2016, n. 16



Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali
Ambientali e della Pubblica Istruzione

Dipartimento dei Beni Culturali e Ambientali,
della Educazione Permanente e
dell'Architettura e dell'Arte Contemporanea

Servizio Tutela ed Acquisizioni
90139 Palermo - Via delle Croci, 8
Tel. 091 7071704 - Fax 091 7071702
Servizi@abcsd.regione.sicilia.it

Catania, 08/08/2016
PUBBL. REG. 10/08/2016

possibile "autorizzare ex post gli interventi edilizi transitori in assenza di autorizzazione paesaggistica o in difformità del parere; e ciò anche nell'ipotesi, segnalata come non infrequente, che le opere siano state realizzate a seguito di concessione edilizia. In questo caso, l'atto comunale rilasciato in violazione della legge di tutela non può essere regolarizzato; esso quindi non legittima il concessionario in bonis al mantenimento dell'abuso paesaggistico, se pure gli dà titolo, a seguito della demolizione, a proporre azione di risarcimento del danno patrimoniale nei confronti degli amministratori comunali."

Sullo stesso argomento, poi, sono stati interpellati, nell'ordine:

nel 2006, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana che, con parere n. 734/06, emesso nell'adunanza del 7 novembre 2006, si è così espresso: "... occorre fare riferimento al nuovo quadro normativo delineatosi in virtù delle modifiche apportate all'articolo 167, dapprima dall'art. 1 comma 36 della legge 15 dicembre 2004 n. 308 e quindi, in via definitiva dal decreto correttivo del Codice, di cui al d.lg. 24 marzo 2006 n. 157..... Le nuove norme dispongono, infatti, che in caso di violazione degli obblighi e degli ordini previsti in materia paesaggistica, il trasgressore è sempre tenuto alla rimessione in pristino a proprie spese, fatta salva la possibilità, per l'autorità amministrativa competente, di accertare la compatibilità paesaggistica, ma solo nei seguenti casi:

a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;

b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;

c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

.....muovendo dalla consolidata autonomia dei profili urbanistico-edilizio e paesaggistico,

occorre fare riferimento al nuovo quadro normativo, ed in particolare al vigente art. 146, comma 12, del Codice, il quale dispone che l'autorizzazione paesaggistica, fuori dal cui raggio tassativo sopra citatoin cui è consentita una valutazione ex post della compatibilità paesaggistica (con eventuale pagamento dell'indennità pecuniaria, ove non risulti una violazione sostanziale) non può essere rilasciata in sanatoria, successivamente alla realizzazione anche parziale degli interventi."

nel 2007 e nel 2009, a seguito di nuove perplessità sollevate da alcune Soprintendenze, è stato interpellato l'Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana che si è espresso, con i pareri n. 27/07 e n. 39/09 - consultabili sul sito www.gurs.regione.sicilia.it/pareri.htm - affermando che l'autorizzazione ex post è ammissibile nei soli casi previsti dal comma 4 dell'articolo 167 del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio e che a tale regola fa eccezione soltanto la disciplina transitoria contemplata dal comma 3 bis dell'articolo 182 secondo cui "In deroga al divieto di cui all'articolo 146, comma 4, secondo periodo, sono conclusi dall'autorità competente alla gestione del vincolo paesaggistico i procedimenti relativi alle domande di autorizzazione paesaggistica in sanatoria presentate entro il 30 aprile 2004 non ancora definiti alla data di entrata in vigore del presente comma, ovvero definiti con determinazione di inopponibilità della domanda per il sopravvenuto divieto, senza pronuncia nel merito della compatibilità paesaggistica dell'intervento. In tale ultimo caso l'autorità competente è obbligata, su istanza della parte interessata, a riaprire il procedimento ed a concluderlo con atto motivato nei termini di legge. Si applicano le sanzioni previste dall'articolo 167, comma 5.

Recentemente, però, la legge regionale 10 agosto 2016 n.16, che ha recepito, con integrazioni, nell'ordinamento regionale siciliano, il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con il Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n.380, all'articolo 25 recante "Compatibilità paesaggistica delle costruzioni realizzate in zone sottoposte a vincolo paesaggistico" ha modificato le disposizioni edilizie in assenza di autorizzazione paesaggistica" ha

Il Dirigente generale
Gaetano Corino

* Ossia l'accertamento di compatibilità paesaggistica dopo la realizzazione dell'intervento (prevista dal Codice solo per le istanze in sanatoria presentate prima del 30 aprile 2004 non ancora definite a quella data)

- *L'art. 28, che da la possibilità di allegare la perizia giurata di un tecnico abilitato anche alle richieste per l'ottenimento della concessione in sanatoria concernente il condono edilizio del 2004, uniformando così la procedura a quella nazionale ed a quella regionale relativa ai due condoni precedenti, al fine di velocizzare l'esame delle istanze e concludere i procedimenti amministrativi.*

- *L'art. 27 che permette l'applicabilità del piano casa ai fabbricati ultimati al 31/12/2015 e non più al 31/12/2009.*
- *L'art. 29 che riconosce anche al **geometra**, indirizzo "geotecnico" del C.A.T., competenza in materia di cave.*

L. R. Sicilia 10/08/2016, n. 16



**LA LEGGE REGIONALE 16 e
I PUNTI DI CONTRASTO
NELL'ORDINAMENTO
STATO - REGIONE**

L. R. Sicilia 10/08/2016, n. 16



- T.U. Edilizia, la legge siciliana impugnata dal governo:
“Introdotta una surrettizia forma di condono”
- Boccia anche la norma che consente di realizzare senza alcun titolo abilitativo impianti ad energia rinnovabile
- *Il Governo nazionale ha deciso di impugnare dinanzi alla Corte Costituzionale la **legge regionale n. 16 del 10 agosto 2016** con la quale la Regione Sicilia ha recepito il Testo Unico Edilizia*

L. R. Sicilia 10/08/2016, n. 16



- Secondo il Governo questa legge regionale presenta dei profili di illegittimità costituzionale in relazione:
- **all'articolo 3, comma 2, lettera f),** (energie Rinnovabili)
- **all'articolo 11, comma 4,** (interventi e perimetrazioni Zone "A")
- **all'articolo 14,** (doppia conformità art. 36)
- **all'articolo 16.** (procedure autorizzative del Genio Civile)

L. R. Sicilia 10/08/2016, n. 16



- **Articolo 3, comma 2, lettera f:**
- Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al comma 1, previa comunicazione anche per via telematica dell'inizio dei lavori, nelle more dell'attivazione delle previsioni di cui all'articolo 17, da parte dell'interessato all'amministrazione comunale, i seguenti interventi possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo:
- f)- gli impianti ad energia rinnovabile di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 , da realizzare al di fuori della zona territoriale omogenea "A" di cui al decreto ministeriale n. 1444/1968, ivi compresi gli immobili sottoposti ai vincoli del decreto legislativo n. 42/2004. Negli immobili e nelle aree ricadenti all'interno di parchi e riserve naturali o in aree protette ai sensi della normativa relativa alle zone pSIC, SIC, ZSC e ZPS, ivi compresa la fascia esterna di influenza per una larghezza di 200 metri, i suddetti impianti possono essere realizzati solo a seguito di redazione della valutazione di incidenza e delle procedure di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni;

L. R. Sicilia 10/08/2016, n. 16



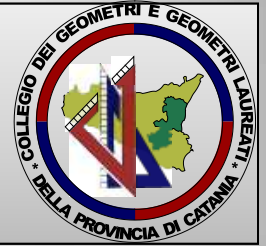
- Tale norma regionale secondo il Governo “esula dalle competenze legislative attribuite alla Regione dallo Statuto speciale e contrasta con la normativa statale in materia di tutela dell’ambiente, in violazione dell’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.
- Pur tuttavia appare opportuno sottolineare che, **successivamente all’impugnativa**, con il D.Lgs 222/2016 è stata liberalizzata con l’art. 6, *e-quater*): *l’installazione di pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;*

L. R. Sicilia 10/08/2016, n. 16



- **Articolo 11, comma 4:**
- **Art. 11.** *Recepimento con modifiche dell'articolo 23 bis 'Autorizzazioni preliminari alla segnalazione certificata di inizio attività e alla comunicazione dell'inizio dei lavori' del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380*
- 4)- All'interno delle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro dei Lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, ovvero negli immobili sottoposti ai vincoli del [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#), ovvero su immobili ricadenti all'interno di parchi e riserve naturali o in aree protette dalla normativa relativa alle zone pSIC, SIC, ZSC e ZPS, ivi compresa la fascia esterna di influenza per una larghezza di 200 metri, i comuni, di concerto con la Soprintendenza per i beni culturali e ambientali competente e con gli enti competenti per i parchi e le riserve naturali, possono individuare con propria deliberazione, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aree nelle quali non è applicabile la segnalazione certificata di inizio attività per interventi di demolizione e ricostruzione comportanti modifiche della sagoma, o per varianti a permessi di costruire. L'individuazione di suddette aree può essere contenuta nella variante al vigente regolamento edilizio comunale di cui al punto 4) della lettera d) del comma 1 dell'articolo 5. E' fatto salvo l'obbligo delle autorizzazioni previste dal decreto legislativo n. 42/2004. Senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, decorso il suddetto termine di 180 giorni, la deliberazione di cui al primo periodo è adottata da un commissario nominato dalla Regione. Nelle restanti aree interne alle zone omogenee A, ovvero sugli immobili sottoposti ai vincoli del [decreto legislativo n. 42/2004](#), ovvero su immobili ricadenti all'interno delle zone di controllo D di parchi e riserve naturali, ovvero in aree protette da norme nazionali o regionali quali pSIC, SIC, ZSC e ZPS, ivi compresa la fascia esterna di influenza per una larghezza di 200 metri, gli interventi cui è applicabile la segnalazione certificata di inizio attività non possono avere inizio prima che siano decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della segnalazione. Nelle more dell'adozione della deliberazione di cui al primo periodo e comunque in sua assenza, per gli interventi di demolizione e ricostruzione comportanti modifiche della sagoma, o per varianti a permessi di costruire nelle predette aree, non trova applicazione la segnalazione certificata di inizio attività.

L. R. Sicilia 10/08/2016, n. 16



- L'art. 11 della legge regionale in esame, al comma 4, dispone che «[...] *Nelle restanti aree interne alle zone omogenee "A", ovvero sugli immobili sottoposti ai vincoli del decreto legislativo n. 42/2004, ovvero su immobili ricadenti all'interno delle zone di controllo D di parchi e riserve naturali, ovvero in aree protette da norme nazionali o regionali quali pSIC, SIC, ZSC e ZPS, ivi compresa la fascia esterna di influenza per una larghezza di 200 metri, gli interventi cui e' applicabile la segnalazione certificata di inizio attivita' non possono avere inizio prima che siano decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della segnalazione.*».

L. R. Sicilia 10/08/2016, n. 16



- Detto comma consente, dunque, di avviare alcuni interventi, ricadenti nei siti Natura 2000 e nei parchi, decorsi semplicemente 30 giorni dalla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), senza una preventiva valutazione sulle possibili incidenze significative che detto intervento potrebbe avere sul sito stesso.

L. R. Sicilia 10/08/2016, n. 16



- L'art. 11, commi 4 della legge regionale, si pone in contrasto con gli obblighi di origine comunitaria di cui alla Direttiva 92/43/CEE e con la normativa statale in materia di tutela dell'ambiente di cui all'art. 5, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997, ed eccede quindi dalle competenze statutarie riconosciute alla Regione Siciliana dallo Statuto Speciale di autonomia (regio decreto legislativo del 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale n. 2/1948).

L. R. Sicilia 10/08/2016, n. 16



- **Articolo 14:** Recepimento con modifiche dell'articolo 36 'Accertamento di conformità' del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
- 1. In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 10, comma 4, o in difformità da essa, fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, e 33, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come introdotti dall'articolo 1, nonché di cui all'articolo 13, comma 1, e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se

l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della presentazione della domanda.

- 2. omissis

L. R. Sicilia 10/08/2016, n. 16



- 3. In presenza della documentazione e dei pareri previsti, **sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione, entro novanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende assentita.**
- 4. Per tutti gli interventi edilizi sanabili ai sensi e per gli effetti del presente articolo, ove sia stata accertata la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 52, 64, commi 2 e 3, 65, comma 1, 83 e 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, come introdotti dall' articolo 1, ovvero di cui all'articolo 16, si applica la procedura prevista dagli articoli 69 e 96 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, come introdotti dall' articolo 1.
-
- 5. Ai fini del rilascio del permesso in sanatoria, il dirigente dell'ufficio del Genio civile competente per territorio, previ eventuali ulteriori accertamenti di carattere tecnico ai sensi dell'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, come introdotto dall'articolo 1, inoltra il parere di competenza sulle opere strutturali al dirigente o al responsabile del competente ufficio comunale.

L. R. Sicilia 10/08/2016, n. 16



- Le motivazioni fondamentali dell'impugnativa:
- a) evitare che il potere di pianificazione possa essere strumentalizzato al fine di rendere lecito ex post (e non punibile) cio' che risulta illecito;
- b) disporre una regola senz'altro **dissuasiva dell'intenzione di commettere un abuso, perche' in tal modo chi costruisce sine titolo sa che deve comunque disporre la demolizione dell'abuso, pur se sopraggiunge una modifica favorevole dello strumento urbanistico.»**

L. R. Sicilia 10/08/2016, n. 16



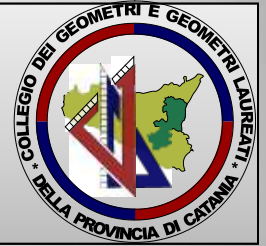
- **Articolo 16:**
- *Recepimento con modifiche dell'articolo 94 'Autorizzazione per l'inizio dei lavori' del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380*
- **1. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, nelle località sismiche, il richiedente può applicare le procedure previste dall'articolo 32 della legge regionale 19 maggio 2003, n.7.**
- **2. I lavori sono diretti da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nel relativo albo, nei limiti delle rispettive competenze.**
- **3. Per lo snellimento delle procedure di denuncia dei progetti ad essi relativi, non sono assoggettati alla preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio del Genio civile le opere minori ai fini della sicurezza per le costruzioni in zona sismica, gli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e le varianti in corso d'opera, riguardanti parti strutturali che non rivestono carattere sostanziale, in quanto definiti e ricompresi in un apposito elenco approvato con deliberazione della Giunta regionale. Il progetto di tali interventi, da redigere secondo le norme del decreto ministeriale del 14 gennaio 2008 e successive modifiche ed integrazioni, è depositato al competente ufficio del Genio civile prima del deposito presso il comune del certificato di agibilità.**

L. R. Sicilia 10/08/2016, n. 16



- L'art. 16 della L.R. reca «Recepimento con modifiche dell'art. 94 «Autorizzazione per l'inizio dei lavori» del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380.»
- L'art. 32, della legge regionale n. 7 del 2003, chiamato in questione dispone quanto segue:
- 1). *Al fine di snellire le procedure previste dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64, ai sensi dell'art. 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741 non si rende necessaria l'autorizzazione all'inizio dei lavori prevista ai sensi dell'art. 18 della suddetta legge 2 febbraio 1974, n. 64.*

L. R. Sicilia 10/08/2016, n. 16



- *Però dice anche che:*
- 2) Ferma restando la responsabilità del progettista, del direttore dei lavori, dell'impresa e del collaudatore statico, qualora operante in corso d'opera, circa l'osservanza delle norme sismiche adottate per la progettazione ed esecuzione dei lavori, questi possono essere comunque avviati, dopo l'attestazione di avvenuta presentazione del progetto rilasciata dall'Ufficio del Genio civile, ai sensi dell'articolo 17 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, il quale deve comunicare all'impresa il nominativo del responsabile o dei responsabili del procedimento relativo all'autorizzazione.

L. R. Sicilia 10/08/2016, n. 16



- Autorizzazione all'inizio lavori in localita' sismiche
 - Esclusione dalla preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio del Genio civile **per le opere minori** ai fini della sicurezza per le costruzioni in zona sismica, per gli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumita' ai fini sismici e per le varianti in corso d'opera, su parti strutturali non aventi carattere sostanziale, ricompresi in un elenco approvato con deliberazione della Giunta regionale.

L. R. Sicilia 10/08/2016, n. 16



- Il vizio di illegittimità costituzionale si palesa alla luce della risolutiva considerazione che la disposizione impugnata si pone in contrasto con il principio fondamentale che orienta tutta la legislazione statale, **che esige una vigilanza assidua sulle costruzioni riguardo al rischio sismico.**

L. R. Sicilia 10/08/2016, n. 16



- PER FAR FRONTE ALLA IMPUGNATIVA GOVERNATIVA, PROCEDERE CON LA CORREZIONE DEGLI ERRORI GROSOLANI PRESENTI NELLA NORMA E INSERIRE ANCHE UN “PERIODO DI TRANSIZIONE” PER IL “R.E. TIPO E L’ATTIVAZIONE DEL S.U.E.” IL LEGISLATORE PROPONE IL D.L. 349/2016 ANCORA IN DISCUSSIONE ALLA IV COMMISSIONE.

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
PRESIDENZA
Ufficio della Segreteria di Giunta
Struttura di Coordinamento n. 2

DOCUMENTO
TRASMESSO
CON P.E.C.

Prot. n. 4140 Palermo, 21/10/2016

OGGETTO: Deliberazione n. 349 del 18 ottobre 2016.
“Approvazione disegno di legge: <Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 recante: ‘Recupimento del testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380’>”.

ALL’ASSESSORATO REGIONALE
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE*
- Ufficio di Gabinetto
- Dipartimento regionale dell’urbanistica

ALL’ASSESSORATO REGIONALE DELLE
INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’
- Ufficio di Gabinetto
- Dipartimento regionale tecnico

ALLA SEGRETARIA GENERALE

e, p.c. ALL’UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE

ALL’ASSESSORATO REGIONALE
DELL’ECONOMIA
- Ufficio di Gabinetto

ALL’UFFICIO DI GABINETTO
DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

LORO INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA

Per gli adempimenti di rispettiva competenza, si trasmette copia della deliberazione in oggetto indicata adottata dalla Giunta regionale nella seduta del 18 ottobre 2016.

PGS

Palazzo della Giustizia

Palazzo d’Orlando - Piazza Indipendenza, 21 - 90129 Palermo (IT) - Tel. +39 091 7073297 Fax +39 091 7073287
e-mail: giunta@regione.sicilia.it

L. R. Sicilia 10/08/2016, n. 16



DELIBERAZIONE 349 del 18/10/16

Articolo 1.

Norme in materia di sportello unico per l'edilizia; integrazioni all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come recepito dinamicamente dall'articolo 1 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16

1. Dopo l'articolo 2 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 è inserito il seguente articolo 2 bis:

"Articolo 2 bis.

Recepimento con modifiche dell'articolo 3 "Sportello Unico per l'edilizia" del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380

1. Dopo il comma 4 bis è inserito il seguente comma:

4-ter "L'attestazione di avvenuto deposito del progetto rilasciata dagli Uffici del Genio Civile, che consente l'inizio dei lavori ed è contestuale alla richiesta, ai sensi dell'articolo 32 della Legge regionale 19 maggio 2003, è inoltrata allo sportello unico dai predetti Uffici, che provvedono a trasmettere, successivamente, allo sportello unico il provvedimento di autorizzazione e le attestazioni di deposito delle relazioni e certificazioni concernenti le opere. Pertanto, in deroga ai successivi articoli nn. 61, 62, 65, 67, 93 e 94 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (come recepito con modifiche dalla L.R. n. 16/2016), sul territorio regionale, continuano ad applicarsi gli articoli n. 4, 6 e 7 della legge 5 novembre 1971 n. 1086 e gli articoli n. 3, 17, 18 e 28 della legge 2 febbraio 1974 n. 64, con le modalità di cui all'articolo 32 della L.R. 19 maggio 2003".

Articolo 2.

Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16

1. All'articolo 3, comma 1, dopo la parola "n. 42," sono aggiunte le seguenti parole "e di quelle di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006 relative alla valutazione di impatto ambientale".

2. All'articolo 3, comma 2, lettera f), il primo periodo è sostituito dal seguente periodo: "f) gli impianti di energia rinnovabile di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come specificati al punto 12 del decreto interministeriale 10 settembre 2010 recante "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", da realizzare al di fuori della zona territoriale omogenea A di cui al decreto ministeriale n. 1414/1968, con esclusione degli immobili sottoposti a tutela in applicazione del decreto legislativo n. 42/2004".

3. All'articolo 3, comma 2, alla lettera l) dopo le parole "lettera g)" vanno inserite le parole "e di quelle di cui alla successiva lettera n)".

4. All'articolo 3, comma 2, alla lettera n) dopo le parole "1,70 metri;" vanno inserite le parole "per altezze superiori trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo".

5. All'articolo 3, comma 2, le lettere p) ed r) sono soppresse.

6. All'articolo 3, comma 2, lettera q) sostituire le parole "massima di" con le parole "superiore a 1,50 metri".

7. All'articolo 3, comma 2, dopo la lettera r) è inserita la seguente lettera:

"s) la realizzazione di opere interrato di smaltimento reflui provenienti da immobili destinati a strutture ed attività diverse dalla residenza appartenenti alle categorie funzionali previste alle lettere a-bis), b), c) e d) di cui all'articolo 23-ter del DPR 380/2001 come recepito dinamicamente dall'articolo 1 della presente legge".

8. All'articolo 3, comma 3, le parole "lettere a) e c)" sono sostituite dalle parole "lettere a), c), f), n) e q), nonché a quelli di cui alla lettera b) disciplinati dall'articolo 20 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni".



IL SEGRETARIO

DELIBERAZIONE 349 del 18/10/16

- c) l'articolo 16 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127;
- d) gli articoli 13 e 14 della legge regionale 18 aprile 1981, n. 70;
- e) l'articolo 2 della legge regionale 26 marzo 1982, n. 22;
- f) l'articolo 5 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 26;
- g) gli articoli 2, ad eccezione del comma 1, e 3, della legge regionale 31 maggio 1994, n. 17;
- h) l'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4;
- i) l'articolo 19, comma 2, della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5;
- j) la legge regionale 23 giugno 2014, n. 14.

Articolo 16.

Integrazioni alla legge regionale 10 agosto 2016, n. 16

1. Dopo l'articolo 20 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 30 bis

Disposizioni transitorie

1. Il termine per la istituzione da parte delle amministrazioni comunali dello "sportello unico per l'edilizia" di cui all'articolo 5 del DPR 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., è stabilito in 180 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana del decreto assessoriale di cui all'articolo 17, comma 3, della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16. Nel frattempo della sua istituzione continueranno ad applicarsi le disposizioni di legge e le procedure amministrative previgenti."

ASSESSORATO REGIONALE
TERRITORIO E AMBIENTE
L'ASSESSORE



IL SEGRETARIO

L. R. Sicilia 10/08/2016, n. 16



Regione Siciliana
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente
Dipartimento dell'Urbanistica

Servizio 6 - Affari legali, contenzioso,
ufficio consultivo e Segreteria del
Consiglio Regionale Urbanistica
tel. 091 7077297 - fax 091 7077203
e-mail: servizio6@regione.sicilia.it
via Ugo La Malfa 169 - 90146 Palermo

U.R.P.
tel. 091 7077982 - 091 7077831
fax 091 7077813
urp.urbanistica@regione.sicilia.it

Palermo, prot. n. 21140 del 4 novembre 2016

CIRCOLARE N. 1/2016

OGGETTO: Applicazione della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 "Recepimento del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380". Vigenza delle norme pregresse.

AI COMUNI DELLA REGIONE SICILIANA
LORO SEDI

e, p.c.
ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE
PALERMO

ALL'ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI
CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
PALERMO

ALL'ASSESSORATO REGIONALE
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Dipartimento dell'Ambiente
S E D E

AGLI UFFICI DEL GENIO CIVILE DELL'ISOLA
LORO SEDI

AGLI ISPETTORATI RIPARTIMENTALI
DELLE FORESTE
LORO SEDI

ALLE SOPRINTENDENZE PER I BENI
CULTURALI ED AMBIENTALI
LORO SEDI

AGLI ENTI PARCO REGIONALI
LORO SEDI

1.

Responsabile procedimento _____ (se non compilato è il dirigente preposto alla struttura e organizzatore)

Piazza "B", Piano 3°, tel. 091 7077397 - 091 7077303, e-mail: servizio6@regione.sicilia.it

Orario e giorni di ricevimento: martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

- A CHIARIMENTO DI
ALCUNE ERRATE
INTERPRETAZIONI DELLA
NORMA, "in particolare
sulle verande"
INTERVIENE LA:

**Circolare A.R.T.A. 01_2016
del 04/11/2016**

L. R. Sicilia 10/08/2016, n. 16



**ANCORA “STORDITI”,
PROFESSIONALMENTE,
DALLE NOVITA’
PRODOTTI IN SICILIA
DALLA L.R. 16
IN DATA 25/11/2016
VIENE PUBBLICATO IL:**

***Decreto Regimi
Amministrativi
O
SCIA 2
(D.lgs 222/2016)***

L. R. Sicilia 10/08/2016, n. 16



- Il decreto Legislativo **25 novembre 2016, n. 222** (Decreto Regimi amministrativi o SCIA 2) completa il lavoro di semplificazione avviato, a livello nazionale, con il Decreto legislativo 126/2016 (SCIA 1) nonché con il Decreto Legislativo 127/2016 (riforma della conferenza di servizi) ed interviene in maniera rilevante nella materia edilizia prevedendo molte semplificazioni.
- ***In breve cosa prevede per le attività edili:***

L. R. Sicilia 10/08/2016, n. 16



- **(NON ANCORA OPERANTI NELLA REGIONE SICILIA)**
- **Riordino della normativa contenuta nel Dpr 380/2001:**
 - - eliminazione della comunicazione di lavori semplice (CIL) con l'ampliamento della categoria degli interventi completamente liberi;
 - - sostituzione della DIA in alternativa al permesso di costruire con la Scia in alternativa al permesso di costruire;
 - - applicazione del regime della CILA per tutti gli interventi, residuali, che non ricadono tra quelli eseguibili in attività edilizia libera, SCIA e permesso di costruire.

L. R. Sicilia 10/08/2016, n. 16



- **Variazione catastale**
- Viene modificata la norma contenuta nell'articolo 6, comma 5, come introdotta dal DL 133/2014, convertito in Legge 164/2014, con la quale era stata prevista la validità della CILA anche ai fini dell'aggiornamento catastale una volta che la stessa fosse stata integrata con la comunicazione di fine lavori. In tal caso era compito dell'amministrazione comunale inoltrarla tempestivamente all'Agenzia delle entrate.
- **Con il decreto 222/2016 si specifica che affinché l'amministrazione possa procedere all'inoltro tempestivo all'Agenzia delle Entrate è necessario che la comunicazione di fine lavori sia accompagnata dalla prescritta documentazione per la variazione catastale.**

L. R. Sicilia 10/08/2016, n. 16



- **Mentre sono già operanti in Sicilia:**
- **-Eliminazione del certificato di agibilità e previsione della SCIA per l'agibilità** con possibilità di utilizzare immediatamente l'immobile alla sua presentazione;
- **-Mappatura delle attività** oggetto di comunicazione, segnalazione, silenzio assenso o titolo espresso con indicazione del relativo regime amministrativo
(elencate nella **tabella A** allegata al provvedimento);

L. R. Sicilia 10/08/2016, n. 16



- - **Eliminazione della richiesta del parere dell'ASL (cd. parere igienico-sanitario) con la previsione che la conformità del progetto alle norme igienico - sanitario sono sempre asseverate dal tecnico e definizione entro l'**11 marzo 2017** con decreto del Ministro della salute, da adottarsi, previa intesa in Conferenza unificata, dei **requisiti igienico-sanitari** di carattere prestazionale degli edifici;**



- - **Adozione**, entro il **9 febbraio 2017**, di un **glossario unico** *(che dovrebbe contenere l'elenco delle principali opere edilizie con indicazione della categoria edilizia di intervento a cui appartengono e del conseguente regime giuridico)* ma di cui ancora non vi è traccia.

L. R. Sicilia 10/08/2016, n. 16



- In particolare è stato specificato che **le Regioni e gli enti locali**:
- **-possono prevedere**, nel disciplinare i regimi amministrativi di loro competenza, **ulteriori semplificazioni**
- fermi restando i livelli di semplificazione e le “garanzie” assicurate dal decreto legislativo;
- **-adeguino le disposizioni** contenute nel decreto entro il **30 giugno 2017**.
- Per altro la previsione di tale termine per l’adeguamento da parte delle Regioni e degli enti locali farebbe ritenere che le disposizioni introdotte dal decreto non siano operative sino al 30 giugno 2017.

L. R. Sicilia 10/08/2016, n. 16



- **Eliminazione della comunicazione di inizio lavori semplice e ampliamento attività edilizia libera**
 - *Cosa cambia?*
 - **Ampliamento attività edilizia libera**
 - Vengono apportate delle modifiche all'articolo 6 del Dpr 380/2001 (Tu edilizia) volte ad eliminare la comunicazione di lavori semplice (CIL) ampliando la categoria degli interventi completamente liberi.
 - Tutti gli interventi edilizi che erano soggetti a CIL rientreranno nell'attività completamente libera (es. opere di pavimentazione e finitura di spazi interni; pannelli solari, fotovoltaici a servizio degli edifici da realizzare al di fuori della zona A); le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici).
 - Nell'ambito dell'attività edilizia libera vengono, inoltre, ricompresi gli interventi di:
 - eliminazione delle barriere architettoniche anche se comportano la realizzazione di rampe;
 - installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW (prima delle modifiche rientravano in attività di edilizia libera ma era ricompresa nella categoria edilizia della manutenzione ordinaria).
 - Con riferimento alle opere dirette a soddisfare esigenze contingenti e temporanee (precedentemente soggette a CIL), permane l'obbligo di una comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale. Si ricorda che si è in presenza di opere il cui utilizzo non deve superare i 90 giorni.

L. R. Sicilia 10/08/2016, n. 16



- **Comunicazione di inizio lavori asseverata**
- *Cosa cambia?*
- **Ampliate le fattispecie rientranti in CILA**
- Il decreto inserisce l'articolo **6bis** nel Dpr 380/2001 (Tu edilizia) rubricato "*Interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata*".
- **Si attribuisce alla comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) carattere residuale non essendo più predeterminati i relativi interventi edilizi.**
- Ciò significa che, rispetto alla normativa previgente, sono espressamente elencati gli interventi soggetti a SCIA e tutto ciò che non rientra nell'attività libera, in SCIA e permesso di costruire sarà eseguibile tramite CILA.
- **Variazione catastale**
- *Viene modificata la norma contenuta nell'articolo 6, comma 5, come introdotta dal DL 133/2014, convertito in Legge 164/2014, con la quale era stata prevista la validità della CILA (e della CIL) anche ai fini dell'aggiornamento catastale una volta che la stessa fosse stata integrata con la comunicazione di fine lavori. In tal caso era compito dell'amministrazione comunale (e non dell'interessato) inoltrarla tempestivamente all'Agenzia delle entrate.*
- ***Con il decreto 222/2016 si specifica che affinché l'amministrazione possa procedere all'inoltro tempestivo all'Agenzia delle entrate è necessario che la comunicazione di fine lavori sia accompagnata dalla prescritta documentazione per la variazione catastale.***

L. R. Sicilia 10/08/2016, n. 16



- **Segnalazione certificata di inizio attività**
- ***Cosa cambia?***
- Il decreto apporta delle modifiche all'articolo 22 del DPR 380/2001 ora rubricato *“Interventi subordinati a Segnalazione certificata di inizio attività”* procedendo alla specifica individuazione degli interventi soggetti a SCIA e tra questi:
 - gli interventi di manutenzione straordinaria qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio;
 - gli interventi di restauro e di risanamento conservativo qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio;
 - gli interventi di ristrutturazione edilizia cd. “leggera”(compresa la demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e il ripristino degli edifici crollati/demoliti) .
- ***Come detto in precedenza il criterio della “residualità” che prima era attribuito alla SCIA, viene ora previsto per la CILA. Pertanto tutto ciò che non è compreso in attività edilizia libera, SCIA e permesso di costruire sarà eseguibile in CILA.***

L. R. Sicilia 10/08/2016, n. 16



- **Permesso di costruire**
- *Cosa cambia?*
- **La conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie viene sempre asseverata dal tecnico** e non solo, come previsto dalla normativa previgente, nel caso in cui la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali. In pratica, come specificato dal Dipartimento della funzione pubblica nella *“Guida alle nuove disposizioni in materia di SCIA e di individuazione dei regimi amministrativi”* si elimina il parere dell’ASL ovvero il parere igienico-sanitario. Tale novità si applica in via generale a tutti gli atti legittimanti la realizzazione dei relativi interventi edilizi (es. SCIA, CILA ecc) e non solo al permesso di costruire.
- Inoltre è stato aggiunto all’articolo 20 del Dpr 380/2001 il comma 1bis con il quale si prevede che entro l’ **11 marzo 2017** con decreto del Ministro della salute, da adottarsi, previa intesa in Conferenza unificata, sono definiti i requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici.
- L’integrazione dovrebbe comportare la modifica della normativa sui requisiti igienico- sanitari contenuta nel DM 5 luglio 1975.

L. R. Sicilia 10/08/2016, n. 16



- ***Agibilità***
- ***Cosa cambia?***
- Le norme contenute nel Decreto 222/16, modificano l'articolo 24 e abrogando l'articolo 25 del Dpr 380/2001, prevedono l'**eliminazione del certificato di agibilità** e la sua **sostituzione** con una **SCIA**. Seguiranno i controlli da effettuarsi con modalità stabilite dalle Regioni e dai Comuni.
- Con riferimento alla **procedura della SCIA per l'agibilità** si evidenzia che:
 - il **termine** entro il quale è necessario presentare la **SCIA** rimane invariato rispetto alla normativa vigente (15 giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento)* come anche la tipologia di interventi per i quali è necessaria l'agibilità (nuove costruzioni; ricostruzioni o sopraelevazione, totali o parziali; interventi sugli edifici esistenti che possono influire sulle condizioni di sicurezza, igiene ecc);

L. R. Sicilia 10/08/2016, n. 16



- in merito alla **documentazione da allegare** la segnalazione dovrà essere corredata da una attestazione del direttore dei lavori o di un professionista abilitato che asseveri le condizioni di sicurezza, igiene ecc e la conformità dell'opera al progetto presentato.
- Rispetto alla normativa vigente non sono previsti ulteriori documenti ma con riferimento al certificato di collaudo si prevede che per alcuni interventi (interventi di riparazione, interventi locali su edifici esistenti come definiti dalla normativa tecnica) il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori; in merito, invece, all'accatastamento, la nuova normativa prevede che siano allegati gli estremi dell'avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale anziché, come attualmente previsto, la richiesta di accatastamento;

L. R. Sicilia 10/08/2016, n. 16



- **si prevede l'utilizzazione immediata dell'immobile dalla data di presentazione della SCIA** corredata della documentazione fatto salvo l'obbligo di conformarsi alle eventuali prescrizioni stabilite dalle amministrazioni competenti ad esito delle successive verifiche che dovranno essere effettuate entro il termine di 60/30 giorni dal ricevimento della SCIA secondo le modalità stabilite dalle Regioni o dai Comuni secondo le relative competenze;
- rimane invariata la **disciplina relativa alla possibilità di usufruire dell' agibilità parziale** (anche in questo caso si presenterà un SCIA).
- Viene modificato l'articolo 67 del DPR 380/2001 attraverso **la previsione che il deposito del certificato di collaudo statico assorbe il certificato di rispondenza dell'opera alle norme tecniche**. Si elimina, in tal modo, una duplicazione di adempimenti. In caso di interventi di riparazione e di interventi locali sulle costruzioni esistenti, come definiti dalla normativa tecnica, **il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori**

L. R. Sicilia 10/08/2016, n. 16



**PUNTI DI CONTRASTO tra il DPR 380
(aggiornato dal D.Lgs 222/2016)**

e

il DPR 380 vigente nella regione Sicilia

L. R. Sicilia 10/08/2016, n. 16



Art. 22 D.P.R. 380 modificato dall'
art. 10 L.R. 16

Art. 3 D.Lgs. 222/16 modificativo
dell' art. 23 DPR 380.

- Comma 1: Sono realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività
- Comma 4: In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante denuncia di inizio attività:
- a) , b), c) ecc

- 01. In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante segnalazione certificata di inizio di attività:
(comma introdotto dall'[art. 3 del d.lgs. n. 222 del 2016](#)
- a), b), c) ecc

L. R. Sicilia 10/08/2016, n. 16



Cosa accade nelle altre Regioni!



**Quali sono i titoli abilitativi
dopo il D.Lgs. 222/2016!**



L. R. Sicilia 10/08/2016, n. 16



PRIMA delle modifiche del 222

- 1 Attività libera
- 2 Comunicazione di inizio attività (CIL)
- 3 Comunicazione di inizio attività asseverata (CILA)
- 4 SCIA
- 5 DIA in alternativa al permesso di costruire
- 6 Permesso di costruire

DOPO le modifiche del 222

- 1 Attività libera
- 2 Comunicazione di inizio attività asseverata (CILA)
- 3 SCIA
- 4 SCIA in alternativa al permesso di costruire
- 5 Permesso di costruire

L. R. Sicilia 10/08/2016, n. 16



E, oggi, in SICILIA!?



L. R. Sicilia 10/08/2016, n. 16



Oggi in Sicilia:

- 1 Attività libera;**
- 2 CIL;**
- 3 Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);**
- 4 SCIA;**
- 5 SCIA in alternativa al permesso di costruire;**
- 6 DIA;**
- 7 Permesso di costruire.**

Norma di rif.:

- Art. 6 DPR 380 mod. da art. 3 comma 1, L.R. 16 ;
- Art. 6 DPR 380 mod. da art. 3 comma 2, L.R. 16 ;
- Art. 6 DPR 380 mod. da art. 3 comma 3, L.R. 16 ;
- Art. 22 DPR 380 mod. da art. 10, comma 1 L.R. 16 ;
- Art. 23 DPR 380;
- Art. 22 DPR 380 mod. da art. 10, comma 4, L.R. 16 ;
- Art. 10 DPR 380 mod. da art. 5 L.R. 16 ;

L. R. Sicilia 10/08/2016, n. 16



Sicilia, dopo il D.D.L.

1259/2017 e s.m.i.:

- 1 Attività libera;
- ~~2~~ ~~CHL~~;
- 3 Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
- 4 SCIA;
- 5 SCIA in alternativa al permesso di costruire;
- ~~6~~ ~~DIA~~;
- 7 Permesso di costruire.

L. R. Sicilia 10/08/2016, n. 16



Sicilia, dopo il D.D.L.

1259/2017 :

**LE ATTIVITA' RESIDUALI
RESTANO IN S.C.I.A.
diversamente da come
avviene con il D.LGS.
222/2016 che prevede
la loro inclusione in
C.I.L.A.**

L. R. Sicilia 10/08/2016, n. 16



LA CONSULTA REGIONALE GEOMETRI



<https://youtu.be/RqtblzpFl-s?t=1686>

L. R. Sicilia 10/08/2016, n. 16



LA CONSULTA REGIONALE GEOMETRI

CONSULTA COLLEGI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA SICILIA

AUDIZIONE
IV COMMISSIONE: TERRITORIO ED AMBIENTE
ASSEMBLEA REGIONE SICILIANA
CONVOCAZIONE DEL 22 MARZO 2017

*Audizione dell'ANCE e degli Ordini professionali in merito al disegno di legge n. 1259
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 recante 'Recepimento del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380'.*

PROPOSTA EMENDAMENTI

L. R. Sicilia 10/08/2016, n. 16



COSA È CAMBIATO PER IL PROFESSIONISTA CON IL RECEPIMENTO DEL DPR 380?



MOLTISSIMO!

Difatti si è passati ad un regime di liberalizzazione degli interventi edilizi con una maggiore responsabilizzazione dei professionisti incaricati !!

L. R. Sicilia 10/08/2016, n. 16



Alla luce del nuovo panorama normativo in tema di titoli abilitativi il **Professionista è chiamato a rendere asseverazioni, certificazioni e dichiarazioni con contestuale assunzione di responsabilità, anche sotto il profilo penale.**

Il Tecnico abilitato alla progettazione si configura difatti quale persona esercente un servizio di pubblica necessità (art. 359 e 481 del Codice Penale), così come previsto dall'art. 29 comma 3 del DPR n. 380/01 e s.m.i..

L. R. Sicilia 10/08/2016, n. 16



- Art. 29 comma 3 DPR 380/2001

Per le opere realizzate dietro presentazione di **segnalazione certificata di inizio attività**, il progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli [articoli 359](#) e [481 del codice penale](#).

In caso di dichiarazioni non veritiere nella relazione di cui all'[articolo 23, comma 1](#), l'amministrazione ne dà comunicazione al competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.

L. R. Sicilia 10/08/2016, n. 16



- Nel Permesso di costruire la domanda è accompagnata da una **dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto** agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, alle norme relative all'efficienza energetica.

L. R. Sicilia 10/08/2016, n. 16



Art. 481 c.p.: - Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità

1. **Chiunque, nell'esercizio di una professione** sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, **è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da L. 100.000 a 1 milione.**

2. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.

L. R. Sicilia 10/08/2016, n. 16



Ruolo e compito di Collegi e Ordini professionali:



QUELLO DI AIUTARE I PROPRI ISCRITTI !

L. R. Sicilia 10/08/2016, n. 16



**ATTIVANDO ANCHE TAVOLI DI CONCERTAZIONE e
COINVOLGENDO DIRIGENTI E FUNZIONARI DELLA P.A. AFFINCHE'
SI RAGGIUNGA L'OBIETTIVO DELLA LEGGE OVVERO,
SEMPLIFICAZIONE, STANDARDIZZAZIONE E TRASPARENZA!!**



L. R. Sicilia 10/08/2016, n. 16



A CATANIA CI STIAMO PROVANDO CON GLI EVENTI “MODUS OPERANDI” OTTENENDO L’INTERESSE E LA PARTECIPAZIONE CHE POTETE CONSTATARE.

CALTAGIRONE



L. R. Sicilia 10/08/2016, n. 16



- CATANIA



L. R. Sicilia 10/08/2016, n. 16



- RIPOSTO



L. R. Sicilia 10/08/2016, n. 16



- **BELPASSO**



L. R. Sicilia 10/08/2016, n. 16



- ADRANO



L. R. Sicilia 10/08/2016, n. 16



- Considerazioni finali:
- La Legge è sicuramente da migliorare, ma rappresenta un passo importante verso il modello di allineamento al sistema nazionale e, soprattutto, **semplificazione e uniformazione in ambito edilizio e urbanistico**; un processo di semplificazione ed uniformazione al quale il Collegio dei Geometri e G.L. di Catania, ha già da tempo creduto e provato, almeno in ambito provinciale, ad attuare.

L. R. Sicilia 10/08/2016, n. 16



- La Legge è frutto anche della concertazione tra la politica e le forze professionali operanti nel settore edile (ANCE, GEOMETRI, ARCHITETTI, INGEGNERI, PERITI) grazie al TAVOLO TECNICO voluto dal Presidente della IV Commissione alla quale va il nostro plauso!.

L. R. Sicilia 10/08/2016, n. 16



*sperando di essere
riuscito a non
annoiarvi..... Vi
ringrazio della vostra
attenzione!*

Pippo La Rosa
Collegio Geometri Catania